

L'azienda che vuole sostenere un progetto culturale ha le seguenti possibilità:

- fare un' **EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO**, ai sensi art. 100, comma 2 DPR 917/1986 (TUIR), per studio, ricerca... acquisto ... restauro di cose di interesse artistico-culturale, per lo svolgimento di ... compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali. Detta erogazione è un'operazione al di fuori del campo di applicazione dell'Iva ed è integralmente deducibile dal reddito dell'anno in cui si effettua il versamento.
- fare una **SPONSORIZZAZIONE**, ai sensi art. 108, comma 2 DPR 917/1986 (TUIR): in questo caso è opportuno stilare un contratto scritto nel quale definire il "do ut des". L'importo della sponsorizzazione è soggetto ad Iva 20% che per l'azienda è detraibile, così come è deducibile la spesa di sponsorizzazione (imponibile).
- Con l'art. 14 del D.L. 14.3.2005 n. 35 ("decreto competitività") convertito dalla legge 14.5.2005 n. 80 è stata introdotta una nuova tipologia di **EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA** deducibili. Possono costituire oggetto di erogazione liberale i versamenti in denaro o in natura. Le erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo rappresentato dal 10% del reddito complessivo dichiarato e dall'importo massimo di euro 70.000 annui.

I privati cittadini hanno la seguente possibilità:

- **EROGAZIONE LIBERALE da privati**, ai sensi Art. 15, co. 1, lett. h e h-bis, DPR 917/1986 (TUIR). Sono deducibili le erogazioni effettuate da privati cittadini per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di cose di interesse artistico-culturale. Possono essere detratte dall'aliquota IRPEF fino ad un massimo del 19% e fino a concorrenza dell'imposta.

Prospetto realizzato in collaborazione con il Consulente Amministrativo, Dott. Irene Sanesi